



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Comunicato stampa

NUOVO ALBO CTU: I COMMERCIALISTI SEGNALANO ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO DEL PORTALE UNICO

In una lettera al Ministero della Giustizia la richiesta di allegare un'unica dichiarazione sostitutiva di certificazione e di effettuare l'iscrizione nella categoria di appartenenza e nei settori di specializzazione entro il 4 marzo 2024

Roma, 23 gennaio 2024 – Consentire ai CTU sia di **allegare un'unica dichiarazione sostitutiva di certificazione** a corredo del perfezionamento della domanda di iscrizione al nuovo Albo telematico sia di **effettuare l'iscrizione nella categoria di appartenenza e nei settori di specializzazione entro il 4 marzo** per non incorrere nella decadenza dei 90 giorni in base alle Specifiche tecniche adottate dal Ministero della Giustizia lo scorso 4 dicembre, anche al fine di non generare differenze e disomogeneità sul territorio a seconda del circondario del tribunale in cui il CTU abbia già operato.

Lo chiede il **Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera firmata dal presidente della categoria, Elbano de Nuccio, inviata al Ministero della Giustizia** che, già nelle scorse settimane, ha accolto alcune richieste dello stesso Consiglio, permettendo al CTU di allegare la documentazione richiesta per il perfezionamento della domanda con dichiarazioni sostitutive ex art. 46 DPR 445/2000 in luogo dei documenti in originale.

Dallo scorso 4 gennaio, infatti, la procedura di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti presso il tribunale è gestita in modalità telematica attraverso il nuovo "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale" a cui i consulenti tecnici d'ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali, tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione entro il prossimo 4 marzo.

I professionisti che stanno procedendo con l'iscrizione segnalano tuttavia che il sistema esige di allegare tante dichiarazioni sostitutive quanti sono i documenti da allegare. Per questo motivo, nell'ottica di assicurare maggiore speditezza al procedimento, il Consiglio nazionale chiede di **consentire ai CTU di allegare un'unica dichiarazione sostitutiva di certificazione** in ordine a tutte le informazioni richieste dalla normativa.

Un altro aspetto critico riguarderebbe la circostanza che consente al CTU già iscritto di effettuare l'iscrizione unicamente nella categoria di appartenenza e nei settori di specializzazione a cui il proponente la domanda di (re)iscrizione risulterebbe già iscritto nell'albo del tribunale competente, **rinviano al periodo tra il 1° marzo e il 30 aprile la possibilità di inserire una nuova domanda per iscriversi nelle nuove categorie e nei relativi settori di specializzazione**. Prima di tutto – osserva il Consiglio nazionale – quella tra il 1° marzo e il 30 aprile è una finestra temporale già riservata alla presentazione di nuove domande di iscrizione che la normativa ha voluto distinguere dalle domande dei CTU già iscritti per semplificare l'attività amministrativa e i processi telematici necessari per attuare la completa transizione digitale. Inoltre, le stesse Specifiche tecniche per la presentazione della domanda, adottate e pubblicate dal Ministero lo scorso 4 dicembre, non prevedono che il candidato presenti una nuova domanda in caso di una sua integrazione.

E soprattutto, sottolineano i commercialisti, si potrebbe rischiare di **incorrere nella decadenza dal momento** che, in base alle suddette Specifiche, il CTU deve inserire i propri dati entro 90 giorni dalla loro pubblicazione ovvero entro il 4 marzo 2024. Per questo motivo, il Consiglio nazionale auspica che venga consentito al CTU di inserire entro il 4 marzo – al pari della presentazione delle domande di (re)iscrizione – gli eventuali nuovi settori di specializzazione afferenti anche a categorie diverse



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

da quella di prima appartenenza al fine di non comprimere un legittimo interesse attraverso la presentazione di una nuova domanda.

Per i commercialisti, infine, c'è **il rischio che il sistema** – che in questa prima fase di funzionamento del Portale sembrerebbe incentrato sul collegamento di dati acquisibili dall'interrogazione degli albi già tenuti presso il tribunale con modalità telematica – **potrebbe generare evidenti differenze e disomogeneità sul territorio a seconda del circondario del tribunale in cui il richiedente CTU abbia già operato**. Infatti, poiché i settori di specializzazioni delle categorie in cui l'albo è stato suddiviso in ogni tribunale non sono omogenei, si verrebbero a creare difformità sostanziali tra categorie e specializzazioni attribuite ai CTU sul territorio nazionale. In particolare, in alcuni tribunali è stato stabilito un numero massimo di specializzazioni alle quali il CTU poteva essere iscritto nell'ambito della categoria di appartenenza.

“Il Consiglio Nazionale, rappresentando le istanze provenienti da molti commercialisti, si è tempestivamente attivato con i competenti uffici del Ministero, segnalando alcune anomalie di funzionamento al fine di semplificare l'attività degli iscritti – afferma il consigliere segretario nazionale dei commercialisti **Giovanna Greco**, delegato a Funzioni giudiziarie e ADR –. Nell'ottica di una proficua collaborazione con gli uffici del Ministero e di migliorare il sistema preposto alla gestione del Portale unico, ci siamo resi disponibili con il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione per avviare un utile confronto sulle tematiche di diretto interesse per le attività dei professionisti iscritti al nostro Albo”.